

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-CoV-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)¹

del 30 novembre 2020

(nella versione valida dal 11 gennaio 2021)

Sulla base dell'Art. 32 in combinato disposto con gli Art. 28 fino a 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 1 della Legge del 18 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 2397), viene decretato quanto segue:

Parte 1 – Disposizioni generali

Sezione 1: Obiettivi

Misure temporanee per evitare una situazione d'emergenza sanitaria acuta

Art. 1

Obiettivi

- (1) Lo scopo della presente Ordinanza è di combattere la pandemia del virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) per proteggere la salute dei cittadini. A tal fine, i rischi di contrarre infezioni devono essere ridotti in modo efficace e mirato, le vie di trasmissione dell'infezione devono essere rese comprensibili e si deve inoltre garantire il mantenimento delle capacità di assistenza medico-sanitaria.

- (2) Nel perseguimento di tali obiettivi, la presente Ordinanza stabilisce norme e divieti, che limitano le libertà del singolo individuo e riduce in modo significativo il numero di contatti fisici nella popolazione. L'attuazione di queste disposizioni è da una parte responsabilità personale dei cittadini e dall'altra parte esercizio dell'azione sovrana delle Autorità competenti.

¹Versione consolidata non ufficiale dopo l'entrata in vigore dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza Corona del 8 gennaio 2021 (emanata in situazione di emergenza ai sensi dell'Art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile all'indirizzo <http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung>).

Art. 1a

Misure temporanee per evitare una situazione d'emergenza sanitaria acuta

Fino al 31 gennaio 2021 incluso, gli Art. 1b fino a 1h hanno la precedenza sulle altre disposizioni della presente Ordinanza e sui provvedimenti legislativi emessi sulla base dell'Ordinanza Corona del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale pag. 483), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale pag. 1052), nella misura in cui contengono disposizioni divergenti.

Art. 1b

Ulteriori divieti e restrizioni per eventi

(1) Sono vietati altri eventi come stabilito ai sensi dell'Art. 10 par. 3 comma 1 punto 2.

Questo non si applica a:

1. riunioni dei comitati di persone giuridiche di diritto privato e pubblico ritenute inderogabili, società e comunità aventi piena o parziale capacità giuridica, riunioni e assemblee aziendali ed eventi organizzati dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva,
2. matrimoni celebrati con la partecipazione di non più di 5 (cinque) persone; i figli dei contraenti matrimonio (nubendi) non sono conteggiati,
3. eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4,
4. esami e preparativi per gli esami da svolgere in presenza degli studenti salvo diversa disposizione ai sensi dell'Art. 1f,
5. eventi, che si verificano durante lo svolgimento del corso di studi ai sensi dell'Art. 13 par. 3,
6. eventi nel settore dell'assistenza all'infanzia ed alla gioventù, che si svolgono nell'ambito di servizi o misure adottate ai sensi degli Art. 13, 14, 27 fino a 35, 35a, 41 nonché dell'Art. 42 fino a 42e ad eccezione dell'Art. 42a par. 3a dell'Ottavo Libro del Codice Sociale – Assistenza all'infanzia ed alla gioventù (SGB VIII),
7. eventi che sono assolutamente necessari e non possono essere procrastinati e che servono al mantenimento dell'esercizio delle attività lavorative, dei servizi o delle attività commerciali o dell'assistenza sociale e

8. la realizzazione di corsi di lingua e di integrazione, di misure di politica del mercato del lavoro e di altre specializzazioni professionali complementari richieste dalle disposizioni di legge per la specifica attività esercitata; questo vale solo nella misura, in cui queste non possono essere fornite nell'ambito di un servizio online e non possono essere rinviate.
9. (2) Sono ammesse le manifestazioni di nomina e di campagna elettorale ai sensi dell'articolo 11 e la raccolta di firme di sostegno necessarie per le elezioni parlamentari e comunali per le proposte elettorali di partiti, associazioni elettorali e singoli candidati nonché per le proposte di legge di iniziativa popolare, i referendum, le richieste dei cittadini, le petizioni e le assemblee dei residenti.

Art. 1c

Restrizioni all'uscita (coprifuoco)

- (1) Soggiornare al di fuori dell'abitazione o di altri alloggi è consentito nel periodo che va dalle 5:00 fino alle 20:00 soltanto, se sussistono motivi validi e convincenti come indicato qui di seguito:
 1. evitare un pericolo concreto per la vita, l'incolumità fisica e la proprietà,
 2. partecipazione a manifestazioni ai sensi dell'Art. 10 nella misura, in cui queste non siano vietate ai sensi dell'Art. 1b,
 3. assembramenti ai sensi dell'Art. 11,
 4. eventi ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2,
 5. esercizio di attività professionali e per ragioni di servizio compresa la partecipazione di volontari alle esercitazioni e alle operazioni dei vigili del fuoco, al controllo di eventi catastrofici e al servizio di soccorso,
 6. visita di strutture nella misura, in cui la loro gestione non sia vietata ai sensi dell'Art. 1d,
 7. partecipazione a riunioni, incontri ed eventi privati in uno spazio non pubblico nella misura, in cui questi siano consentiti ai sensi dell'Art. 9 par. 1,
 8. utilizzo di servizi medici, infermieristici, terapeutici e veterinari nonché la partecipazione a campagne per la donazione del sangue,
 9. monitoraggio e cura delle persone bisognose di sostegno e dei minori, in particolare l'esercizio del diritto di affidamento e contatto nella rispettiva sfera privata,
 10. accompagnamento e cura dei moribondi e delle persone in condizioni di grave pericolo di vita,

11. interventi per la cura degli animali e misure per la prevenzione di malattie epizootiche e danni alla selvaggina,
 12. visite di strutture ai sensi dell'Art. 1f per partecipare a cure di emergenza,
 13. esami e preparativi per gli esami salvo diversa disposizione ai sensi dell'Art. 1f,
 14. partecipazione ad eventi legati a corsi di studi ai sensi dell'Art. 13 par. 3,
 15. sport ed esercizi fisici all'aperto nella misura, in cui sia ammissibile ai sensi dell'Art. 9 par. 1,
 16. la cura necessaria e la manutenzione di giardini privati, delle aree verdi o di appezzamenti di terreno non annessi all'abitazione o ad altri alloggi nonché la preparazione della legna da ardere nelle aree boschive,
 17. la frequenza di corsi di lingua ed integrazione, la partecipazione a misure di politica del mercato del lavoro o a corsi di perfezionamento e specializzazione professionale, nella misura in cui sia consentito ai sensi dell'art. 1b par.1 comma 2 punto 8,
 18. misure di propaganda elettorale per le elezioni e i voti di cui all'art. 1b par. 2, in particolare la distribuzione di volantini o manifesti o informazioni previa autorizzazione ufficiale e
 19. altri motivi analoghi.
- (2) Nel periodo che va dalle ore 20:00 alle 5:00 del giorno successivo si applica il coprifuoco. Soggiornare al di fuori dell'abitazione o di altri alloggi è consentito durante questo periodo soltanto, se sussistono i seguenti validi motivi:
1. evitare un pericolo concreto per la vita, l'incolumità fisica o la proprietà,
 2. partecipare ad eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4,
 3. riunioni ai sensi dell'Art. 11,
 4. eventi ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2,
 5. esercizio di attività professionali o per ragioni di servizio compresa la formazione professionale improcrastinabile per ragioni di servizio o accademica nonché la partecipazione di volontari alle esercitazioni ed alle operazioni dei vigili del fuoco, al controllo di eventi catastrofici e al servizio di soccorso,
 6. visita di coniugi, conviventi o partner stabili di un'unione di fatto nella loro casa o in un altro alloggio,
 7. utilizzo di servizi medici, infermieristici, terapeutici e veterinari,
 8. accompagnamento e cura delle persone bisognose di sostegno e dei minori, in particolare l'esercizio dell'affidamento e del contatto nella rispettiva sfera privata,
 9. accompagnamento e cura dei moribondi e delle persone in condizioni di grave pericolo di vita,

10. azioni non procrastinabili per la cura degli animali nonché misure da adottare per la prevenzione delle malattie epizootiche e dei danni causati alla selvaggina,
11. misure di propaganda elettorale per le elezioni ed i voti di cui all'Art. 1b par. 2, in particolare la distribuzione di volantini e pubblicità murali previa autorizzazione delle autorità e
12. altri motivi analoghi.

Art. 1d

Ulteriori divieti e restrizioni all'esercizio di strutture

(1) L'esercizio di tutte le strutture ai sensi dell'Art. 13 par. 1 è vietato al pubblico.

Questo non si applica a:

1. pernottamenti in strutture turistiche ricettive nella misura, in cui siano utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali, per ragioni di servizio o in casi di particolare disagio,
2. industria alberghiera e della ristorazione, in particolare pub e ristoranti, comprese le strutture alberghiere e di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della legge tedesca sulla ristorazione, esclusivamente per la vendita di alimenti da asporto e servizi di ritiro e consegna, per il catering in relazione alle sistemazioni per il pernottamento consentite ai sensi del punto 1,
3. mense e caffetterie delle università e delle accademie in conformità alla legge sulle accademie nella misura, in cui la somministrazione di bevande ed alimenti avviene esclusivamente per la consegna e la vendita da asporto,
4. impianti sportivi, centri sportivi, piscine, piscine coperte, bagni termali, bagni ricreativi e altri bagni nonché laghi balneabili ad accesso controllato nella misura, in cui siano utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio, per lo sport riabilitativo, lo sport scolastico, lo svolgimento di un corso di studi, lo sport ad alto livello professionale o agonistico e
5. strutture per la fornitura di servizi medici necessari per la cura del corpo, in particolare fisioterapia e ergoterapia, logopedia, podologia e chiropedia e
6. archivi e biblioteche accademiche, nella misura in cui l'utilizzo sia destinato alla raccolta dei supporti audiovisivi ordinati e alla restituzione dei media di comunicazione; si applica mutatis mutandis il par. 2 comma 7.

In deroga al comma 2 punto 4 la gestione di impianti e centri sportivi è consentita solo per sport individuali ricreativi ed amatoriali, in coppia o con i membri della propria famiglia a condizione che gli impianti all'aperto siano di vaste dimen-

sioni e non si utilizzino spogliatoi ed altri locali ricreativi o strutture in comune. Sono considerati, in particolare, impianti all'aperto di vaste dimensioni ai sensi del comma 3, i campi da golf, di equitazione e i campi sportivi per l'aeromodellismo nonché le piste da sci, le piste per lo sci di fondo ad eccezione degli impianti di risalita.

(2) E' vietata l'attività del commercio al minuto, di negozi e mercati ad eccezione dei servizi di ritiro e consegna compresi quelli del commercio online. Sono esclusi dal divieto:

1. il commercio al dettaglio per generi alimentari e bevande compresi i rivenditori diretti, i macellai, i panettieri e i pasticceri,
2. i mercati settimanali ai sensi dell'Art. 67 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO),
3. punti di distribuzione dei banchi alimentari,
4. farmacie, negozi di prodotti dietetici e naturali, erboristerie, negozi di articoli sanitari, tecnici di calzature ortopediche, audioprotesisti, ottici, mercatini per bambini,
5. stazioni di servizio,
6. uffici postali e servizi distribuzione pacchi, banche e casse di risparmio nonché agenzie di viaggi e centri per la vendita ai clienti di biglietti per il trasporto pubblico,
7. lavanderie a secco e lavanderie a gettoni,
8. vendita di riviste e giornali,
9. negozi per la vendita di animali e mangimi e
10. commercio all'ingrosso,

Se vengono offerti assortimenti misti, le parti dell'assortimento, la cui vendita non è consentita ai sensi del comma 2, possono essere vendute, se la parte dell'assortimento consentita è almeno del 60%; questi punti vendita possono quindi vendere tutti gli assortimenti, che vendono normalmente. In tutti gli altri casi si potrà continuare a vendere la parte dell'assortimento consentita da sola, se è possibile garantire una separazione dalla parte proibita dell'assortimento, la cui vendita non deve aver luogo. L'apertura di centri commerciali e grandi magazzini è consentita solo stante le deroghe di cui al comma 2. Nell'organizzare i servizi di raccolta, gli operatori devono organizzare in particolare la distribuzione delle merci entro fasce orarie fisse nella piena osservanza dei concetti di igiene. L'Art. 13 par. 2 resta invariato.

- (3) Se un ufficio postale o un servizio distribuzione pacchi è gestito ai sensi del par. 2 comma 2 punto 6 insieme ad un esercizio o a un negozio vietato per il commercio al dettaglio, l'esercizio o il negozio per la vendita al minuto – ad eccezione dei servizi accessori necessari per l'invio di lettere e pacchi – non possono essere gestiti, se il fatturato generato dalla gestione dell'ufficio postale o dal servizio distribuzione pacchi compresi i servizi accessori, è di secondaria importanza rispetto a quello generato dalla vendita dei prodotti dell'esercizio o del negozio vietato per la vendita al dettaglio.
- (4) La vendita fuori casa di alimenti e bevande è consentita solo per l'asporto; le aree per la consumazione sul posto sono chiuse.
- (5) Le mense aziendali ai sensi dell'Art. 25 par. 1 della Legge sulla ristorazione devono restare chiuse per il consumo di cibi e bevande sul posto. La distribuzione di cibi e bevande da asporto è consentita, a condizione che il consumo avvenga in locali idonei. Il comma 1 non si applica, se motivi significativamente importanti impediscono il consumo al di fuori della mensa aziendale; in questi casi, gli operatori devono garantire in particolare, nell'ambito dell'osservanza dei loro concetti di igiene, che venga mantenuta la distanza minima di 1,5 metri tra tutti i frequentatori e che nel locale di ristorazione sia disponibile una superficie minima di 10 metri quadrati per ciascun ospite.
- (6) Agli esercizi e ai punti per la vendita al dettaglio è fatto divieto di effettuare promozioni speciali di vendita, che si prevede possano generare un aumento dell'afflusso del pubblico.
- (7) Le imprese artigianali e dei servizi di cui al par. 1 comprese le autofficine, le officine per la riparazione delle macchine agricole e delle biciclette nonché i punti vendita di pezzi di ricambio restano aperte. Nei locali dei negozi artigianali e dei fornitori di servizi è vietata la vendita di beni non collegati a prestazioni artigianali o di servizi, ad eccezione degli accessori necessari. Nei locali commerciali dei fornitori di servizi telefonici sono consentite solo l'accettazione e l'eliminazione di guasti e la riparazione o la sostituzione di apparecchi difettosi; è vietata la vendita di merci, anche in relazione alla fornitura di contratti di servizi. Si applica – mutatis mutandis – l'Art. 13 par. 2.
- (8) E' vietato l'esercizio delle attività delle scuole guida, ad eccezione dell'insegnamento online; questo non vale per:
1. la formazione pratica alla guida dei conducenti a fini professionali, in particolare nelle classi della patente di guida di autocarri e autobus,

2. la formazione pratica alla guida degli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco volontari, del servizio di soccorso, della protezione civile, dell'organizzazione di soccorso tecnico o di un'istituzione analoga,
3. la formazione pratica alla guida già iniziata e che sta per essere completata con l'esame finale per il conseguimento della patente di guida oppure
4. lo svolgimento di un evento consentito ai sensi dell'Art. 1b par.1 comma 2 punto 8.

Art. 1e

Divieto del consumo di alcol

E' vietato servire e consumare alcolici nei locali pubblici. La somministrazione di bevande alcoliche è consentita solo in contenitori sigillati.

Art. 1f

Frequenza di scuole, asili nido e centri di assistenza diurna all'infanzia

- (1) Fino alla scadenza del 17 gennaio 2021 è vietata
 1. l'organizzazione di attività didattiche con presenza in classe nonché di eventi extrascolastici ed altre manifestazioni scolastiche presso le scuole pubbliche, le classi di recupero delle scuole elementari, gli asili nido e le rispettive istituzioni con sponsorizzazione indipendente,
 2. la gestione di asili nido e centri di assistenza diurna per i bambini e
 3. la gestione dei servizi di cura e assistenza all'infanzia della scuola primaria, l'assistenza con orario flessibile pomeridiano, la gestione dei centri per il doposcuola e il doposcuola gestito direttamente a scuola. Il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Culturali ed il Ministero degli Affari Sociali possono consentire deroghe per lo svolgimento delle componenti d'esame rilevanti per gli esami finali.
- (2) Il divieto, di cui al par. 1 non si applica
 1. alle scuole domiciliari nei collegi per minorenni riconosciuti ai sensi dell'Art. 28 della Legge statale per il benessere dei giovani, che ospitano gli allievi durante tutto l'anno e ai centri speciali di formazione didattica e consulenza pedagogica con convitti e strutture speciali di accoglienza, che sono aperte tutto l'anno,

2. ai centri educativi e di consulenza speciali dal punto di vista pedagogico con le seguenti esigenze peculiari: sviluppo mentale, fisico e motorio, ai centri educativi e di consulenza speciali con altre peculiarità riguardanti questi processi educativi e formativi nonché agli asili nido con queste priorità. Non vi è alcun obbligo di frequentare le lezioni in presenza,
3. alla stesura di valutazioni scritte del rendimento nelle scuole di sostegno alla scuola primaria, alle scuole professionali e ai corrispondenti corsi di formazione dei centri speciali di formazione e di consulenza, nella misura, in cui – secondo la valutazione del personale docente - non è altrimenti possibile formulare un voto o una classificazione per il semestre scolastico,
4. all'insegnamento in presenza (faccia a faccia) per alunne ed alunni, assolutamente necessario per la preparazione degli esami oltre alla didattica a distanza (DAD)
 - a. della classe 9 della Hauptschule (scuola secondaria a indirizzo professionale), Werkrealschule (scuola secondaria a indirizzo industriale), Realschule (scuola secondaria ad indirizzo tecnico) e Gemeinschaftsschule (scuola comunitaria interconfessionale), che sosterranno gli esami di maturità nell'anno scolastico 2020/2021,
 - b. della classe 10 della Hauptschule, Werkrealschule, Realschule e Gemeinschaftsschule, che sosterranno gli esami di maturità nell'anno scolastico 2020/2021,
 - c. delle classi 1 e 2 del liceo classico, del liceo scientifico e della scuola comunitaria interconfessionale,
 - d. dei centri speciali di formazione didattica e orientamento pedagogico, dove gli allievi frequentano uno dei corsi di formazione di cui alle lettere da a) fino a c) nelle rispettive classi,
 - e. delle classi 9 dei centri speciali di formazione didattica e orientamento pedagogico per l'apprendimento, dei centri di istruzione speciale e orientamento pedagogico di altri settori peculiari con un determinato percorso di apprendimento nonché delle classi 9 e 10 in programmi di istruzione inclusivi differenziati, che preparano ad un successivo programma educativo senza alcuna soluzione di continuità,
 - f. delle scuole professionali, i cui allievi nell'anno scolastico 2020/21 devono sostenere la prova finale della maturità, ad eccezione della doppia formazione professionale, dei corsi di istruzione per una preparazione professionale, della scuola professionale della durata di un anno, dell'istituto professionale della durata di un anno per la pedagogia sociale, dell'istituto professionale della durata di un anno

BK I, dell'istituto professionale per il settore della scienza dell'alimentazione e della nutrizione e del corso di preparazione alla maturità della durata di due anni per il settore delle problematiche sociali,

5. agli istituti ai sensi dell'Art. 14 punto 3; questo vale solo, se l'insegnamento non può essere svolto nell'ambito di un'offerta online e se non può essere rinviato.

(3) La didattica a distanza (DAD) sostituisce l'insegnamento in presenza (faccia a faccia) per le alunne e gli alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 5° anno. Le alunne e gli alunni della scuola primaria ricevono materiale didattico analogico o digitale dai loro insegnanti.

(4) Il divieto di esercizio dell'attività operativa non si applica all'assistenza di emergenza per le alunne e gli alunni debitamente autorizzati a frequentare le scuole elementari, ai corsi di recupero delle scuole elementari, alle classi da 5 a 7 delle scuole di sostegno alla scuola primaria nonché ai bambini delle scuole materne a tempo pieno, dei centri di assistenza diurna all'infanzia e degli asili nido. Sono autorizzati a frequentare i bambini,

1. la cui partecipazione all'assistenza di emergenza è necessaria per garantire il loro benessere,

2. i cui genitori sono entrambi indispensabili per lo svolgimento della loro attività professionale o studiano o frequentano una scuola con l'intento di sostenere l'esame di maturità nel 2021 e per questo motivo sono impossibilitati a fornire assistenza,

3. i cui genitori devono ricorrere all'assistenza di emergenza per altri gravi motivi.

Il comma 1 punto 2 si applica anche nel caso, in cui ci sia la presenza di un genitore single e a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti imposti.

I genitori single sono paragonabili ai tutori legali nel caso, in cui un genitore o l'altro sia impossibilitato a fornire cure ed assistenza per motivi impellenti, ad esempio a causa di una grave malattia.

(5) Di norma, l'assistenza di emergenza copre il periodo di esercizio dell'attività operativa delle istituzioni e le sostituisce. Si svolge nella stessa struttura, che il bambino ha finora frequentato, con l'intervento del proprio personale e in gruppi possibilmente piccoli e costituiti in pianta stabile. Sono ammesse eccezioni solo in casi particolarmente motivati e giustificabili. Il rapporto minimo di personale, di cui all'Art. 1 dell'Ordinanza degli asili a tempo pieno, può essere derogato nel caso

dell'assistenza di emergenza, a condizione che l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza sia comunque possibile senza alcuna restrizione.

- (6) Il funzionamento delle mense scolastiche e la consumazione dei pasti in comune da parte delle alunne e degli alunni nonché del personale, che lavora nella scuola, sono consentiti nell'ambito dell'insegnamento in presenza e dell'assistenza di emergenza in gruppi il più possibilmente stabili, mantenendo il distanziamento richiesto di almeno 1,5 metri tra le persone. I tavoli devono essere puliti - in linea di massima - tra un turno e l'altro durante i turni di lavoro.
- (7) Sono esclusi dall'assistenza di emergenza i bambini,
1. che sono o sono stati in contatto con una persona infettata dal Coronavirus, se non sono trascorsi 10 giorni dall'ultimo contatto, salvo diversa disposizione delle autorità competenti o
 2. che nei 10 giorni precedenti hanno soggiornato in un'area designata come area a rischio dall'Istituto Robert Koch (RKI) al momento del loro soggiorno; questo vale anche se l'area è stata recentemente classificata come area a rischio entro 10 giorni dal ritorno oppure
 3. che presentano i sintomi tipici di un'infezione da Coronavirus ovvero febbre, tosse secca, disturbi e alterazioni del gusto o dell'olfatto.
- (8) Non vi è alcun divieto di ingresso e di partecipazione nei casi di cui al par. 7 punto 1, a condizione che, secondo le disposizioni dell'Ordinanza riguardante la quarantena del Coronavirus, non vi sia o non vi sia più l'obbligo di una quarantena.

Art. 1g

Restrizioni per gli eventi organizzati da comunità religiose, filosofiche confessionali ed ideologiche non confessionali per le pratiche religiose e sugli eventi in caso di morte

- (1) Il canto dei fedeli è vietato in locali chiusi durante gli eventi organizzati da comunità religiose, filosofiche confessionali ed ideologiche non confessionali per l'esercizio delle pratiche religiose come pure per gli eventi in caso di morte ai sensi dell'Art. 12 par. 1 e 2. Durante l'evento i fedeli dovranno indossare una mascherina non medica di uso quotidiano o una copertura similare per bocca e naso. Si applica l'Art. 3 par. 2 mutatis mutandis.

- (2) La partecipazione a manifestazioni ai sensi dell'Art. 12 par. 1 è consentita solo previa comunicazione, a condizione che il numero dei partecipanti previsto consenta l'utilizzo dello spazio disponibile. A tal riguardo devono essere assolutamente rispettate le disposizioni previste ai sensi dell'Art. 6.

Art. 1h

Restrizioni per ospedali, strutture per persone bisognose di cure e supporto e servizi di assistenza ambulatoriale

- (1) L'accesso di visitatori e persone esterne in ospedali e strutture di servizi assistenziali per persone bisognose di cure e supporto è consentito solo dopo un test antigenico negativo e con una protezione respiratoria, che soddisfi i requisiti della DIN EN 149:2001 (FFP2) o di una norma equivalente.
- (2) Il personale delle strutture dei servizi di ricovero assistenziale per persone bisognose di cure e supporto deve indossare una protezione respiratoria che soddisfi i requisiti della DIN EN 149:2001 (FFP2) o di una norma equivalente. Inoltre il personale deve essere testato due volte alla settimana dalle strutture o dal servizio assistenziale con un test antigenico.
- (3) Ai sensi dell'articolo 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato a emanare regolamenti più dettagliati per specificare l'obbligo di prova e di protezione delle vie respiratorie nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2.

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2

Regola generale del distanziamento

- (1) Se non sono disponibili adeguati dispositivi fisici di protezione dalle infezioni, si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone.
- (2) Nelle aree pubbliche deve essere mantenuta una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone, a meno che il mantenimento di questo distanziamento minimo non sia irragionevole nel singolo caso o per altri motivi plausibili o a meno che non sia garantita un'altra protezione strutturale sufficiente dalle infezioni adottando le necessa-

rie misure protettive. Sono inoltre esclusi gli assembramenti ammissibili ai sensi dell'Art. 9 par. 1.

- (3) La regola del distanziamento sociale non si applica a scuole, scuole materne a tempo pieno e alle altre strutture di cui all'Art. 16 par. 1.

Art. 3

Mascherina per coprire bocca e naso

- (1) Deve essere indossata una mascherina per l'uso quotidiano non medica o un copri bocca e naso di tipo equivalente
1. nell'utilizzo del trasporto pubblico di passeggeri, in particolare ferrovie, tram, autobus, taxi, aerei passeggeri, traghetti, navi passeggeri e funivie, nelle banchine di treni o autobus, nell'area di attesa dei posti di attracco delle navi passeggeri e negli edifici delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti,
 2. in strutture ai sensi dell'Art. 13 par. 2 punto 11,
 3. negli ambulatori medici, negli studi dentistici, negli studi di altre professioni medico-sanitarie riabilitative e dei professionisti della medicina alternativa nonché nei centri del servizio sanitario nazionale,
 4. nei centri commerciali e nelle rispettive aree di attesa e accesso, nei negozi di vendita al dettaglio e all'ingrosso e nei mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) nonché nelle aree di parcheggio loro assegnate dal punto di vista logistico,
 5. durante le lezioni pratiche di guida, di scuola nautica e di addestramento al volo e durante gli esami pratici,
 6. all'interno delle aree pedonali ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 4 lettera c) della Legge sulle strade; inoltre su strade ai sensi dell'Art. 3 par. 2 punto 4 lettera d) della Legge sulle strade, nella misura in cui sia stabilito dalle Autorità competenti in contatto con le autorità della polizia locale competente,
 7. nei locali chiusi, che sono destinati o aperti al pubblico,
 8. in siti di lavoro e locali commerciali nonché in siti operativi e
 9. negli edifici scolastici della scuola elementare, nelle scuole professionali nonché nei centri pedagogici speciali di istruzione e consulenza a partire dall'inizio della preparazione per lo svolgimento del lavoro a livello principale, sia nel settore pubblico che privato; a tal riguardo restano impregiudicate le disposizioni di legge dell'Ordinanza sul Corona per le Scuole ai sensi dell'Art. 16 par. 1.

- (2) Non vi è obbligo di indossare un copri bocca e naso per
1. i bambini di età inferiore ai sei anni,
 2. per le persone, che possono dimostrare in modo convincente che non possono o per le quali non ci si può ragionevolmente aspettare che indossino un copri bocca e naso per motivi di salute o altri motivi plausibili e per le quali la credibilità dei motivi di salute deve essere generalmente comprovata da un certificato medico,
 3. nei luoghi di lavoro e nelle strutture operative in loco o per lo svolgimento dell'attività, a condizione che si possa mantenere una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza; questo non vale nel caso, in cui queste strutture siano aperte al pubblico,
 4. in ambulatori, strutture e aree di cui al par. 1 punti 2, 3, 7 e 8 a condizione che il trattamento sanitario, il servizio, la terapia o altre attività lo richiedano,
 5. per il consumo di generi alimentari,
 6. se è disponibile un'altra protezione almeno equivalente per altre persone,
 7. nelle aree di cui al par. 1 punti 6 e 7 nel caso di attività sportive, nelle palestre e centri sportivi di strutture ai sensi del par. 1 punto 9,
 8. nelle strutture ai sensi del par. 1 punti 7 e 8 per eventi ai sensi dell'Art. 10 par. 4,
 9. nelle strutture e nelle aree ai sensi del par. 1 punti 6 e 7, a condizione che si possa rispettare una distanza di 1,5 metri dalle altre persone in condizioni di sicurezza o
 10. nelle strutture ai sensi dell'Art. 1 della Legge per l'assistenza delle scuole materne a tempo pieno per i bambini, il personale docente e il personale ausiliario.

Sezione 3: Requisiti speciali

Art. 4

Requisiti igienici

- (1) Nella misura, in cui si devono osservare i requisiti igienici contenuti nelle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, i responsabili dovranno soddisfare almeno gli obblighi seguenti:

1. limitare il numero delle persone in base alle dimensioni degli spazi esistenti e regolare il flusso di persone e le code in attesa, per consentire l'attuazione della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2,
 2. garantire una regolare pulizia ed una adeguata ventilazione degli spazi interni utilizzati per la permanenza delle persone e la regolare manutenzione degli impianti di ventilazione,
 3. procedere ad una regolare pulizia delle superfici e degli oggetti, che vengono frequentemente toccati dalle persone,
 4. pulire o disinfettare gli oggetti destinati ad essere messi in bocca, dopo l'uso da parte di una persona,
 5. pulire regolarmente le aree, dove si è camminato a piedi nudi e i servizi igienici,
 6. fornire il detersivo per il lavaggio delle mani in quantità sufficiente nonché salviette di carta monouso non riutilizzabili o disinfettanti per le mani o altri dispositivi igienici equivalenti per asciugare le mani,
 7. sostituire gli asciugamani di tela dopo che sono stati utilizzati da una persona,
 8. inviare informazioni tempestive e comprensibili sui divieti di ingresso e partecipazione, sull'obbligo di indossare un copri naso e bocca, sulle norme che regolamentano il distanziamento e sulle disposizioni di legge in materia di igiene, sulle possibilità di pulizia delle mani, sulle opportunità di pagare con bancomat o carte di credito non avvalendosi dei contanti e sulla raccomandazione dell'obbligo di lavarsi a fondo ed in modo accurato le mani nei servizi igienici,
- (2) Non si applica l'obbligo di cui al par. 1, se e nella misura, in cui non è necessaria o è irragionevole l'osservanza dei requisiti in materia di igiene nelle circostanze specifiche e concrete del singolo caso, in particolare tenendo conto delle condizioni esistenti a livello locale o della tipologia del servizio offerto.

Art.5

Concetti di igiene

- (1) Nella misura, in cui un concetto di igiene deve essere elaborato in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, i responsabili dovranno tener conto dei requisiti di protezione dalle infezioni secondo le circostanze concrete e specifiche del singolo caso. Il concetto di igiene deve descrivere, in particolare, le modalità di attuazione dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.

- (2) Su richiesta dell'Autorità competente, i responsabili devono presentare il concetto di igiene e fornire, inoltre informazioni, sulla sua attuazione. Restano impregiudicati eventuali ulteriori obblighi per l'elaborazione dei piani di igiene in conformità alla Legge sulla protezione dalle infezioni.

Art. 6

Elaborazione dati

- (1) Nella misura, in cui si devono elaborare i dati in base alle direttive della presente Ordinanza o sulla base della stessa, tali dati possono essere raccolti e memorizzati da coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati delle persone presenti, in particolare di visitatrici e visitatori, utenti o partecipanti e precisamente prendendo nota di nome e cognome, indirizzo, data e periodo della presenza e, se disponibile, il numero di telefono esclusivamente allo scopo di fornire informazioni al Dipartimento della Sanità Pubblica o alla Autorità di polizia locale ai sensi degli Art. 16, 25 della Legge sulla protezione da infezioni. Non occorrerà un ulteriore rilevamento nella misura, in cui i dati sono già disponibili.
- (2) I dati devono essere memorizzati per un periodo di quattro settimane e poi cancellati. Occorre garantire che le persone non autorizzate non vengano a conoscenza di tali dati.
- (3) I dati devono essere trasferiti su richiesta dell'Autorità competente per il par.1 comma 1, se questo fosse necessario per rintracciare possibili vie di infezione. Qualsiasi altro uso non è consentito.
- (4) Tutti coloro, che sono tenuti ad elaborare i dati, dovranno escludere dalla visita o dall'utilizzo della struttura o dalla partecipazione all'evento tutte le persone, che si rifiutano di fornire - in toto o parzialmente - i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1.
- (5) Nel caso, in cui i presenti comunichino i loro dati di contatto ai sensi del par.1 comma 1 a coloro che sono tenuti all'elaborazione di tali dati, dovranno fornire informazioni accurate.

Art. 7

Divieto di ingresso e partecipazione

- (1) Nella misura, in cui le disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa, vietano l'ingresso a determinati luoghi o la partecipazione a determinate attività, ci si riferisce in particolare alle persone
1. che sono o sono state in contatto con una persona contagiata dal coronavirus, se non sono trascorsi 10 giorni dall'ultimo contatto,
 2. che presentano i tipici sintomi dell'infezione da coronavirus, in particolare febbre, tosse secca, alterazione del senso del gusto e dell'olfatto oppure
 3. che contrariamente a quanto previsto dall'Art. 3 par. 1 non indossano un copri naso e bocca.
- (2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica, se la sua osservanza è irragionevole nel singolo caso o se l'ingresso o la partecipazione sono necessari per motivi particolari e il rischio di contagio per terzi è ridotto al minimo grazie all'adozione delle misure di protezione.

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

- (1) Nella misura, in cui i requisiti di sicurezza sul lavoro devono essere osservati in base alle disposizioni della presente Ordinanza o sulla base della stessa al di là degli obblighi generali di cui agli Art. 2 e 3, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere almeno i seguenti obblighi:
1. ridurre al minimo il rischio di infezione per i dipendenti tenendo conto delle condizioni esistenti sul posto di lavoro,
 2. informare ed istruire i dipendenti in modo esauriente, in particolare per quanto riguarda le modifiche dei processi lavorativi e delle linee guida rese necessarie dalla pandemia del coronavirus,
 3. garantire l'igiene personale dei dipendenti grazie alla possibilità di disinfettare o lavare le mani sul posto di lavoro; gli strumenti di lavoro utilizzati devono essere disinfettati regolarmente,
 4. fornire ai dipendenti quantità sufficienti di mascherine per coprire bocca e naso,
 5. dipendenti per i quali, sulla base di un certificato medico, la cura di una loro malattia preesistente ad un eventuale contagio da COVID-19 non fosse possibile o lo fosse solo in misura limitata a causa delle proprie condizioni personali o di un maggior rischio di aggravare tale malattia in caso di contagio da COVID19, non devono essere utilizzati per attività, che comportano un maggiore contatto con le

persone o per attività, in cui non si può rispettare il distanziamento di 1,5 metri da altre persone.

- (2) La datrice o il datore di lavoro può raccogliere, memorizzare ed utilizzare le informazioni di cui al par. 1 punto 5 unicamente al fine di prendere una decisione relativa all'impiego specifico dei dipendenti, quando questi ultimi gli comunicano che essi appartengono al gruppo di cui al par. 1; i dipendenti non sono tenuti ad effettuare tale comunicazione. La datrice o il datore di lavoro dovrà cancellare tali informazioni non appena non saranno più necessarie, al più tardi una settimana dopo la scadenza della presente Ordinanza.

Sezione 4: Incontri, eventi e riunioni

Art. 9

Riunioni, incontri ed eventi privati

- (1) Sono consentite riunioni, incontri ed eventi privati soltanto
1. con i membri della propria famiglia,
 2. di membri di una famiglia e di un'altra persona di un altro nucleo familiare; sono esclusi dal conteggio i bambini dei rispettivi nuclei familiari fino a 14 anni compresi. Il comma 1 punto 2 comprende anche la sorveglianza reciproca, non retribuita e senza pretese di compenso dei bambini fino a 14 anni compresi, in posti di cura e assistenza stabili, organizzati tra famigliari o vicini, a condizione che si tratti di bambini provenienti da non più di due famiglie.
- (2) Il par. 1 non si applica agli incontri, che servono a mantenere l'occupazione, i servizi o le attività commerciali, la sicurezza e l'ordine pubblico o l'assistenza sociale.

Art. 10

Altri eventi

- (1) Chiunque organizzi un evento deve rispettare i requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4 e preparare un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6. Si applica il divieto di ingresso e di partecipa-

zione ai sensi dell'Art. 7. Per l'organizzazione dell'evento si devono rispettare i requisiti di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8.

(2) Il par.1 non trova applicazione per gli eventi, la cui attuazione è già consentita ai sensi dell'Art. 9 par. 1.

(3) Sono vietati

1. eventi destinati all'intrattenimento, in particolare eventi di cultura popolare, altre manifestazioni artistiche e culturali ed eventi di danza, compresi spettacoli di danza, nonché lezioni di ballo e prove; gli eventi sportivi ad alto livello agonistico o professionale possono svolgersi solo senza spettatori

2. altri eventi con più di 100 partecipanti.

Nel calcolo del numero dei partecipanti, i dipendenti e gli altri partecipanti all'evento non vengono presi in considerazione.

(4) I paragrafi da 1 fino a 3 non sono applicati agli eventi destinati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia o alla fornitura di servizi di interesse generale, in particolare ad eventi e riunioni degli organi, di parti degli organi e di altri organi del potere legislativo, giudiziario ed esecutivo nonché delle istituzioni di amministrazione autonoma comprese le date dei dibattiti e le audizioni verbali nel corso delle procedure di approvazione dei piani.

(5) Una manifestazione ai sensi della presente disposizione è un evento limitato nel tempo e nello spazio e pianificato con un obiettivo o un'intenzione ben definita sotto la responsabilità di un organizzatore, di una persona, di un'organizzazione o istituzione, a cui un gruppo partecipa in modo mirato.

Art. 11

Riunioni ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione

(1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono ammesse le riunioni destinate alla salvaguardia della garanzia costituzionale della libertà di riunione ai sensi dell'Art. 8 della Costituzione.

(2) I responsabili della riunione dovranno adoperarsi per la stretta osservanza della regola del distanziamento ai sensi dell'Art. 2. Le Autorità competenti possono stabilire ulteriori condizioni, per es. per il rispetto dei requisiti in materia di igiene ai sensi dell'Art. 4.

(3) Le riunioni possono essere vietate, se la protezione dalle infezioni non può essere ottenuta in altro modo, in particolare imponendo condizioni.

Art. 12

Eventi organizzati da comunità religiose e filosofiche e associazioni ideologiche non confessionali nonché eventi in caso di morte

- (1) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti eventi organizzati da Chiese e comunità religiose e confessionali per le pratiche religiose. Chiunque organizza un evento religioso deve osservare scrupolosamente i requisiti igienici di cui all'Art. 4 ed elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5. C'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. I paragrafi da 1 fino a 3 si applicano di conseguenza - mutatis mutandis - agli eventi di comunità non confessionali e ideologiche (visione del mondo).
- (2) In deroga agli Art. 9 e 10 sono consentiti i funerali, le sepolture delle urne e i riti funebri. Chiunque organizza un evento di questo tipo deve rispettare i requisiti igienici di cui all'Art. 4. L'ingresso e la partecipazione sono vietati ai sensi dell'Art. 7.
- (3) Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare ulteriori disposizioni per la protezione dalle infezioni, in particolare limiti massimi del numero di persone e altre disposizioni esecutive per gli eventi di cui ai par. 1 e 2 mediante provvedimento legislativo (Ordinanza).

Sezione 5: Divieti operativi e prescrizioni generali per la protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

Art. 13

Divieti operativi e limitazioni dell'attività operativa delle seguenti strutture

- (1) E' vietata al pubblico l'attività operativa delle seguenti strutture ad eccezione delle offerte online:
 1. Luoghi di divertimento ed intrattenimento tra cui sale giochi, casinò, agenzie e ricevitorie di scommesse,
 2. Istituzioni artistiche e culturali, in particolare teatri, teatri d'opera e sale da concerti, musei nonché cinema ad eccezione di scuole di musica, scuole d'arte, scuole d'arte per giovani, cinema drive-in ed inoltre archivi e biblioteche,

3. pullman turistici, strutture ricettive turistiche ed altre strutture che offrono pernottamento a pagamento, ad eccezione dei pernottamenti necessari per motivi di lavoro, per esigenze di servizio o in particolari circostanze,
4. fiere ed esposizioni,
5. parchi ricreativi di divertimento, giardini zoologici e botanici ed altre strutture per il tempo libero, anche al di fuori di aree chiuse e ferrovie museali nonché funivie turistiche,
6. impianti e campi sportivi pubblici e privati compresi centri di fitness, centri di yoga, impianti di risalita e strutture simili nonché campi di calcio ad eccezione dell'utilizzo per sport individuali ricreativi e amatoriali, in coppia o con i membri della propria famiglia nonché per finalità di servizio, per sport riabilitativi, sport scolastici, studi, sport ad alto livello agonistico o professionale,
7. piscine, piscine coperte, termali, bagni ricreativi e altri bagni nonché laghi balneabili ad accesso controllato, ad eccezione dell'uso per scopi di servizio, sport scolastici, compimento di studi, sport ad alto livello agonistico o professionale,
8. solarium, saune e strutture simili,
9. il settore alberghiero e della ristorazione, in particolare pub e ristoranti, compresi shisha bar e locali per fumatori e strutture ricettive ai sensi dell'Art. 25 par. 2 della legge sulla ristorazione, ad eccezione delle strutture e dei servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par.1 della legge sulla ristorazione, delle vendite da asporto e dei servizi di ritiro e consegna; sono parimenti esclusi i servizi di ristorazione in relazione ai pernottamenti consentiti ai sensi del punto 3,
10. le mense e le caffetterie delle università e delle accademie ai sensi della legge sulle accademie, ad eccezione della somministrazione di bevande ed alimenti esclusivamente disponibili per l'asporto e per la vendita da asporto; si applica, mutatis mutandis, l'Art. 16 par. 2 comma 2,
11. centri per la fornitura di prestazioni per la cura e la protezione del corpo come i centri di cosmesi, di ricostruzione delle unghie, di massaggi, di tatuaggi e di piercing nonché i centri di pedicure cosmetica e strutture simili, ad eccezione dei trattamenti necessari dal punto di vista medico, in particolare la fisioterapia e l'ergoterapia, la logopedia, la podologia e la cura dei piedi (chiropedia); sono parimenti esclusi i saloni di parrucchieri e i barbieri, che sono autorizzati a prestare servizi di parrucchiere ai sensi del Regolamento dell'Artigianato e sono registrati di conseguenza nel Registro dell'Artigianato,
12. centri di toelettatura e tosatura per cani e strutture analoghe per la cura degli animali, ad eccezione delle pensioni per animali domestici,

13. scuole di danza, scuole di ballo e istituti simili, indipendentemente dalla forma di organizzazione o dal riconoscimento come scuola d'arte,
 14. club e discoteche e
 15. case di tolleranza, bordelli e strutture simili nonché qualsiasi altro esercizio del commercio della prostituzione ai sensi dell'Art. 2 par. 3 della Legge sulla protezione delle prostitute.
- (2) L'esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio e i mercati ai sensi degli Art. 66 e 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) nella misura, in cui hanno luogo in locali chiusi, devono limitare il numero di clienti presenti nello stesso momento come indicato qui di seguito, a seconda delle dimensioni delle aree di vendita:
1. nel caso di aree di vendita inferiori a 10 metri quadrati sono consentiti al massimo una cliente o un cliente,
 2. nel caso di aree di vendita fino a 800 metri quadrati complessivi e nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari sono consentiti al massimo una cliente o un cliente ogni 10 metri quadrati di superficie di vendita,
 3. nel caso di aree di vendita al di fuori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari da 801 metri quadrati complessivi su una superficie di 800 metri quadrati sono consentiti al massimo una cliente o un cliente ogni 10 metri quadrati dell'area di vendita e su una superficie che supera gli 800 metri quadrati sono consentiti al massimo una cliente o un cliente ogni 20 metri quadrati di superficie di vendita.

Per i centri commerciali deve essere applicata la rispettiva area di vendita complessiva.

- (3) La presenza per la frequenza di corsi di studi nelle università e nelle accademie è sospesa ai sensi della legge sulle accademie; sono ammessi i formati digitali e altri formati di apprendimento a distanza (DAD). In deroga al comma 1, il rettore e la direzione dell'accademia possono ammettere la presenza per frequentare corsi di studi, a condizione che tali corsi siano assolutamente necessari e non possano essere sostituiti dall'uso di tecnologie elettroniche di informazione e comunicazione o altri formati di apprendimento a distanza (DAD). Si applica - mutatis mutandis - l'Art.16 commi 2 e 3.

Art. 14

Validità dei requisiti generali della protezione dalle infezioni per determinate istituzioni ed enti

Chiunque gestisca le strutture, i servizi e le attività elencate qui di seguito deve rispettare i requisiti di igiene ai sensi dell'Art. 4 e nel contempo deve elaborare in anticipo un concetto di igiene ai sensi dell'Art. 5 ed effettuare una elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6 riguardanti

1. università, accademie ai sensi della legge sulle accademie, biblioteche, archivi e servizi per gli studenti,
2. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per i giovani,
3. scuole per infermieri, scuole per operatori sanitari, scuole tecniche per i servizi sociali, scuole per attività dei servizi di soccorso e centri di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Sociali o del Ministero della Cultura,
4. scuole guida, scuole di nautica e addestramento al volo compresa la valutazione degli esami teorici e pratici,
5. altri istituti di istruzione e offerte di formazione di qualsiasi tipo compreso lo svolgimento di esami salvo quanto elencato ai sensi dell'Art. 16 par. 1,
6. strutture consentite ai sensi dell'Art. 13 par. 2 punto 11 nonché centri di abbronzatura (solarium),
7. impianti sportivi pubblici e privati comprese palestre e centri di fitness e yoga, scuole di danza e simili,
8. esercizi commerciali al dettaglio e mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) in deroga ai requisiti ai sensi dell'Art. 6,
9. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture ed i servizi di catering ai sensi dell'Art. 25 (GastG); per le strutture alberghiere ed i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par.1 comma 1 della GastG, l'elaborazione dei dati ai sensi dell'Art. 6 è effettuata soltanto per gli ospiti esterni,
10. esercizi ricettivi turistici,
11. congressi e
12. ricevitorie delle scommesse

Per l'esercizio operativo o i servizi di queste strutture, per servizi e attività c'è un divieto di ingresso e partecipazione ai sensi dell'Art. 7. Inoltre, si devono rispettare i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Art. 8; questo non si applica al comma 1 punti 2 e 5. I commi da 1 fino a 3 si applicano anche, se un evento consentito ai sensi dell'Art. 10 si svolge nell'ambito della struttura, dei servizi o dell'attività. Il divieto di accesso e di partecipazione ai sensi dell'Art. 7 si applica anche ai mezzi di trasporto, alle aree e alle strutture di cui all'Art. 3 par. 1 punti 1 e 4.

Parte 2 – Disposizioni speciali

Art. 15

Principio

- (1) Le Ordinanze emesse ai sensi degli Art. 16 fino a 18 e dell'Art. 12 par. 3 hanno la precedenza su tutte le disposizioni della parte 1, nella misura, in cui non vi siano disposizioni derogatorie.
- (2) Il par. 1 non si applica nella misura, in cui le presenti disposizioni di legge si discostino dagli Art. 9, 10 par. 3 comma 1 punto 1, dall'Art. 13 par. 1 e 2; sono escluse le disposizioni, che prevedono misure di protezione più ampie contro le infezioni.

Art. 16

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze

- (1) Il Ministero della Cultura è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire condizioni e requisiti, in particolare prescrizioni in materia di igiene per l'attività operativa delle scuole di sua competenza dipartimentale, servizi di assistenza per una scuola primaria attendibile e un'assistenza flessibile pomeridiana, strutture e centri per il doposcuola, asili nido per i bambini, classi di sostegno per la scuola primaria, asili nido e scuole materne a tempo pieno per i bambini per proteggerli dall'infezione del coronavirus.
- (2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni, di concerto con il Ministero degli Affari Sociali a stabilire con provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in parti-

colare prescrizioni in materia di igiene per la protezione dall'infezione da coronavirus, per l'attività operativa di

1. università, accademie ai sensi della Legge sulle accademie, biblioteche ed archivi,
2. centri servizi per studenti e
3. istituzioni artistiche e culturali, a meno che non sia indicato al punto 1 e al par. 5 e sale cinematografiche

Il comma 1 punto 1 non si applica all'Università di Polizia del Baden-Württemberg e al Presidio per la formazione professionale dell'Università di Polizia del Baden-Württemberg come pure all'Università per l'amministrazione della giustizia di Schwetzingen. Il Ministero degli Interni per l'Università di Polizia del Baden-Württemberg - compreso il Presidio per la formazione professionale dell'Università - e il Ministero della Giustizia per l'Università dell'amministrazione della giustizia di Schwetzingen possono consentire deroghe alle restrizioni della presente Ordinanza, necessarie all'espletamento dell'attività di formazione, studio e perfezionamento e alla preparazione e svolgimento degli esami come pure per le procedure di assunzione.

(3) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emettere un provvedimento legislativo (Ordinanza) per l'esercizio dell'attività operativa di

1. ospedali, strutture di prevenzione e riabilitazione, centri di dialisi e cliniche diurne (day hospital),
2. strutture per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità,
3. strutture pubbliche per l'aiuto ai senzatetto,
4. progetti abitativi per l'assistenza ambulatoriale per l'aiuto a persone senza fissa dimora nonché comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica,
5. servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nel contesto dell'assistenza,
6. offerte di lavoro per la cura di bambini e giovani e assistenza sociale per la gioventù,
7. scuole per infermieri, scuole per professioni sanitarie e scuole tecniche per i servizi sociali di sua competenza dipartimentale,
8. istituti di formazione e perfezionamento per le professioni infermieristiche e sanitarie e

9. scuole per le attività del servizio di soccorso

e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare linee guida in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(4) Il Ministero degli Interni è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad adottare un provvedimento legislativo (Ordinanza) per la protezione dalle infezioni da coronavirus

1. stabilendo condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per l'attività operativa delle strutture di prima accoglienza del Land e
2. la quarantena di persone, che vengono ricoverate per la prima volta in una struttura di prima accoglienza del Land o dopo un periodo di assenza più lungo.

(5) Il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire dietro emanazione di un'Ordinanza congiunta condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per l'esercizio dell'attività operativa di

1. impianti sportivi pubblici e privati e strutture sportive (stadi) compresi centri di fitness e yoga e per lo svolgimento di competizioni sportive nonché scuole di danza e strutture analoghe,
2. bagni comprese saune e strutture balneari ad accesso controllato come pure
3. scuole di musica, scuole d'arte e scuole d'arte per giovani come pure offerte di servizi ai sensi dell'Art. 14 comma 1 punto 5 sotto la diretta responsabilità dipartimentale del Ministero della Cultura.

(6) Il Ministero dei Trasporti e il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire – dietro emanazione di un provvedimento legislativo (Ordinanza) – condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione dalle infezioni da coronavirus per

1. il traffico passeggeri pubblico e turistico ai sensi dell'Art. 3 par. 1 punto 1 compresi i servizi di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 2 della GastG e
2. la formazione teorica e pratica per l'esame di guida, la scuola nautica e l'addestramento al volo, i contenuti teorici e pratici della formazione e aggiornamento impartiti dagli esperti e dagli esaminatori riconosciuti ufficialmente per la circolazione degli autoveicoli ed il traffico marittimo ed aereo nonché altre of-

ferte delle scuole guida, che risultano direttamente dall'Ordinanza sulla patente di guida o dalla legge sulla circolazione stradale.

(7) Il Ministero dell'Economia ed il Ministero degli Affari Sociali sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare un'Ordinanza congiunta per

1. il commercio al dettaglio
2. il settore alberghiero della ristorazione,
3. il settore alberghiero e della ristorazione comprese le strutture di ristorazione ai sensi dell'Art. 25 par. 1 comma 1 e par. 2 della GastG,
4. fiere, mostre ed esposizioni nonché congressi,
5. artigianato,
6. saloni di parrucchieri, centri massaggi, centri di estetica e di cosmesi, solarium, ricostruzione delle unghie, tatuaggi, piercing, centri medici e non medici di podologia,
7. luoghi di intrattenimento,
8. parchi di divertimenti comprese le attività che sono gestite come commercio ambulante ai sensi dell'Art. 55 par. 1 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO) e
9. i mercati ai sensi degli Art. 66 fino a 68 del Codice delle attività lucrative indipendenti (GewO)

e a stabilire condizioni e requisiti, in particolare requisiti in materia di igiene per la protezione da infezioni da coronavirus.

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a stabilire di concerto con il Ministero di volta in volta competente mediante emanazione di provvedimento legislativo (Ordinanza) condizioni e requisiti, in particolare requisiti igienici per altre strutture, esercizi, servizi e attività che non sono regolamentati nella presente Ordinanza o lo sono separatamente all'Art. 12 per la protezione dalle infezioni da coronavirus.

Art. 17

Autorizzazioni ad emanare Ordinanze sugli obblighi della quarantena

Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 e dell'Art. 36 par. 6 comma 5 della Legge sulla protezione dalle infezioni ad emanare mediante un provvedi-

mento legislativo (Ordinanza) disposizioni di legge per gli obblighi della quarantena e quindi altri obblighi ad esse connessi e ad adottare misure adeguate per la lotta contro il coronavirus, in particolare

1. la quarantena delle persone, che entrano nel Paese da uno Stato al di fuori della Repubblica Federale Tedesca, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
2. la quarantena dei malati, dei malati sospetti, dei sospetti contagiati e dei positivi asintomatici, in modo consono ai sensi dell'Art. 30 par. 1 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni,
3. l'obbligo delle persone di cui al punto 1 dell'Art. 28 par. 1 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni di presentarsi alle Autorità competenti di segnalare che le condizioni imposte per la quarantena sono state rispettate,
4. il controllo delle persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 29 della Legge sulla protezione dalle infezioni e
5. i divieti di esercitare un'attività professionale per le persone di cui al punto 1 ai sensi dell'Art. 31 della Legge sulla protezione dalle infezioni ivi compresi i divieti nei confronti delle persone residenti al di fuori del Baden-Württemberg, nonché di prescrivere deroghe a quanto sopra e alle condizioni imposte ivi comprese ulteriori Ordinanze,
6. l'obbligo di presentare un certificato medico dopo l'ingresso ai sensi dell'Art. 36 par. 6 della Legge sulla protezione dalle infezioni.

Parte 3 - Elaborazione dei dati e reati amministrativi

Art. 18

Trattamento dei dati personali

Il Ministero degli Affari Sociali e il Ministero dell'Interno sono autorizzati ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni a disciplinare con disposizione di legge congiunta ulteriori dettagli sul trattamento dei dati personali tra le autorità sanitarie, le autorità di polizia locali ed il servizio pubblico della polizia federale nella misura, in cui si renda necessario per motivi di protezione dalle infezioni e precisamente

1. per proteggere agenti e funzionari del servizio di polizia e i dipendenti delle autorità di polizia locali dal contagio durante le loro operazioni

2. per ordinare, attuare, controllare e far rispettare le misure in conformità con la legge sulla protezione dalle infezioni,
3. per perseguire i reati e gli illeciti amministrativi ai sensi della legge sulla protezione dalle infezioni e sulla base delle disposizioni di legge emanate e
4. per verificare la capacità di detenzione o di collocamento nonché la necessità di un collocamento isolato nei centri di detenzione e nelle carceri.

Art. 19

Reati amministrativi

Un illecito amministrativo ai sensi dell'Art. 73 par.1 punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni è commesso da chiunque dolosamente o negligenemente

1. tiene un altro evento in violazione dell'Art. 1b par. 1,
2. rimane fuori casa o soggiorna in un altro alloggio in violazione dell'Art. 1c par. 1 o 2,
3. gestisce una struttura o offre un servizio in violazione dell'Art. 1d par. 1 fino a 5 e par. 7 e 8,
4. effettua promozioni speciali di vendita in esercizi e mercati per la vendita al dettaglio in violazione dell'Art. 1d par. 6,
5. serve o consuma alcolici in luoghi pubblici in violazione dell'Art. 1e,
6. entra in una struttura senza un test antigenico negativo o un dispositivo di protezione respiratoria in violazione dell'Art. 1h par.1,
7. non mantiene la distanza minima di 1,5 metri da altre persone in violazione dell'Art. 2 par.2,
8. non indossa una mascherina per la protezione di bocca e naso in violazione dell'Art. 3 par.1,
9. in qualità di persona presente fornisce informazioni errate su nome, cognome, indirizzo, data di presenza o numero di telefono in violazione dell'Art. 6 par. 5,
10. partecipa ad un raduno o ad un incontro o organizza un evento privato in violazione dell'Art. 9 par. 1,
11. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 1, dell'Art. 12 par. 1 comma 2 o dell'Art. 12 par. 2 comma 2,

12. contravviene al divieto di ingresso o partecipazione ai sensi dell'Art. 10 par. 1 comma 2, dell'Art. 12 par. 1 comma 3, dell'Art. 12 par. 2 comma 3 o dell'Art. 14 commi 2 o 5,
13. non osserva i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro in violazione dell'Art. 10 par. 1 comma 3 o dell'Art. 14 comma 3,
14. tiene un evento in violazione dell'Art. 10 par. 3 comma 1,
15. non si adopera per l'osservanza della regola del distanziamento di cui all'Art. 2 in violazione dell'Art. 11 par.2 comma 1,
16. in violazione dell'Art. 13 par. 1 o 2 punto 1 gestisce una struttura o
17. gestisce o offre strutture, servizi o attività in violazione dell'Art. 14 comma 1.

Parte 4 – Disposizioni finali

Art. 20

Ulteriori misure e deroghe

- (1) La presente Ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti di adottare misure più rigorose di protezione dalle infezioni.
- (2) Le autorità competenti possono – per motivi importanti – concedere deroghe ai requisiti stabiliti dalla presente Ordinanza o dal presente regolamento in singoli casi.
- (3) Il Ministero degli Affari Sociali può impartire ulteriori istruzioni alle autorità competenti nell'ambito della sorveglianza ufficiale e del controllo di merito per l'adozione di misure regionali supplementari in caso di un'incidenza eccezionalmente elevata dell'infezione (strategia hotspot).

Art. 21

Entrata in vigore, scadenza

- (1) La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione. Contemporaneamente cessa di essere in vigore l'Ordinanza sul Coronavirus del 23 giugno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052). I provvedimenti legislativi emanati in base all'Ordinanza sul Coronavirus del 23 giu-

gno 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 483), che è stata modificata da ultimo dall'Art. 1 dell'Ordinanza del 17 novembre 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale pag. 1052) continueranno ad essere in vigore fino alla scadenza ai sensi del par. 2 comma 2.

- (2) La presente Ordinanza cessa di essere in vigore alla scadenza del 31 gennaio 2021. Nello stesso tempo cessano di essere in vigore tutti i provvedimenti legislativi, che sono stati emanati in base alla presente Ordinanza o a quella del 23 giugno 2020, a meno che non siano stati preventivamente abrogati.

Stoccarda, 30 novembre 2020

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

Strobl

Sitzmann

Dr. Eisenmann

Bauer

Untersteller

Dr. Hoffmeister-Kraut

Lucha

Hauk

Wolf

Hermann

Erler